



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Domande e risposte sull'attuazione delle norme dell'UE in materia di dealcolizzazione dei vini**

(C/2024/694)

Il presente documento fornisce risposte tecniche alle domande che sono state ricevute dai servizi della Commissione e poi discusse con esperti degli Stati membri in merito all'applicazione delle norme sulla dealcolizzazione dei vini.

Il presente documento intende aiutare le autorità e le imprese nazionali ad applicare la suddetta legislazione dell'UE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

- 1) **Riteniamo che la seconda frase della disposizione seguente sia da interpretare come una restrizione: «I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.» (Regolamento (UE) n. 1308/2013 <sup>(1)</sup>, allegato VIII, parte I, sezione E).**

Siamo d'accordo. I colegislatori hanno introdotto questa disposizione perché sembrava incoerente iniziare ad aumentare il tenore alcolico del vino attraverso l'arricchimento dei mosti e successivamente rimuovere l'alcole attraverso la dealcolizzazione. Ciò è anche in linea con la scheda 3.5.16 del Codice delle pratiche enologiche dell'OIV.

- 2) **A prima vista sembra logico che l'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non debba essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve. Tuttavia, per questi vini non esiste ancora un mercato (inizio 2022). Di conseguenza, i produttori dovrebbero aspettare la vendemmia successiva, perché la maggior parte del vino di base prodotto in Germania si ottiene tramite arricchimento.**

Concordiamo con questa analisi per il caso specifico presentato nel quesito. Se dalla vendemmia del 2021 non è stato ottenuto alcun vino di base senza arricchimento non è possibile produrre vini dealcolizzati nel 2021-2022. Sarebbe possibile solo a partire dalla vendemmia del 2022. È responsabilità dei produttori di vino programmare la loro produzione ogni anno in risposta alla domanda del mercato.

- 3) **Potremmo tuttavia dover leggere la disposizione come segue: «L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve», ma potrebbe essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nell'uva o nel vino nuovo ancora in fermentazione. (Motivi: a) il mosto di uve e il vino nuovo ancora in fermentazione sono categorie di prodotti vitivinicoli diverse a norma dell'allegato VII, parte II, del regolamento OCM, e b) i mosti di uve e l'uva sono categorie di prodotti vitivinicoli diverse a norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934 <sup>(2)</sup>).**

L'allegato VIII, parte I, sezione E, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 vieta la dealcolizzazione se il mosto di uve è stato arricchito. Non si fa riferimento all'aggiunta di zuccheri (o mosti) all'uva o al vino nuovo ancora in fermentazione ai fini dell'arricchimento.

A questo proposito, tuttavia, è lecito chiedersi se l'arricchimento dell'uva o dei vini nuovi ancora in fermentazione rispetti lo spirito della suddetta normativa.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/934/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj)).

Secondo i servizi della Commissione non sembra questo il caso, in quanto la ratio della disposizione di cui sopra, vale a dire che le pratiche enologiche che hanno obiettivi opposti dovrebbero essere escluse, non sostiene tale interpretazione.

- 4) **La Commissione ha indicato che la miscelazione del vino con vino dealcolizzato per ottenere un prodotto parzialmente dealcolizzato non è autorizzata, in quanto non figurante nell'allegato VIII, sezione E, del regolamento OCM. Sarebbe tuttavia possibile considerare questo processo come un «taglio»? Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/934 per «taglio» deve intendersi la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. Le disposizioni del regolamento OCM includono i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati nella categoria generale dei vini. Sembra pertanto possibile ritenere che la miscelazione di un vino con un vino dealcolizzato (ad esempio, di una diversa vendemmia) sia equiparabile ad un «taglio». La Commissione potrebbe confermare o confutare tale interpretazione?**

Conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, per poter immettere sul mercato un vino «parzialmente dealcolizzato» devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

1. il vino di base (prima della dealcolizzazione) deve soddisfare tutte le caratteristiche di una delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), del medesimo regolamento;
2. il tenore alcolico del prodotto finale deve essere superiore a 0,5 % e inferiore a 8,5 % o 9 % per i vini di cui all'allegato VII, parte II, punto 1), del medesimo regolamento;
3. al fine di ridurre il tenore alcolico del vino di base, deve avvenire un processo di dealcolizzazione;
4. il termine «parzialmente dealcolizzato» deve accompagnare la designazione del prodotto sull'etichetta.

Quando una partita di vino totalmente dealcolizzato viene miscelata con una partita di vino non dealcolizzato, la bevanda alcolica risultante potrebbe essere chiamata «vino» se il suo tenore alcolico è pari o superiore a 8,5-9 %, in quanto ciò potrebbe essere considerato come miscelazione o «taglio».

Se invece il tenore alcolico della bevanda ottenuta è inferiore a 8,5-9 %, la bevanda non può essere chiamata «vino» perché non si raggiunge il tenore alcolico minimo per il vino. Non può nemmeno essere chiamata «vino parzialmente dealcolizzato» in quanto la riduzione del tenore alcolico è dovuta alla miscelazione e non a un processo di dealcolizzazione parziale (cfr. condizione 3 di cui sopra).

La miscelazione e il «taglio» non dovrebbero essere utilizzati per eludere le norme in materia di dealcolizzazione e per immettere sul mercato come «vino parzialmente dealcolizzato» una miscela di vino e di vino dealcolizzato, con il fine di produrre un vino parzialmente dealcolizzato senza ricorrere a un processo di dealcolizzazione. Come accennato in precedenza, la legislazione dell'UE applicabile non consente di effettuare tale operazione. Il prodotto risultante da tale miscela potrebbe essere commercializzato solo a condizione che esso non sia designato come «vino parzialmente dealcolizzato» e il consumatore sia adeguatamente informato sulle sue caratteristiche conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori <sup>(3)</sup> (regolamento FIC), in particolare l'articolo 7.

D'altro canto, il prodotto ottenuto dalla miscelazione di una partita di vino parzialmente dealcolizzato con un'altra partita di vino parzialmente dealcolizzato potrebbe essere denominato «vino parzialmente dealcolizzato» poiché corrispondente a una miscela di vini che sono stati entrambi parzialmente dealcolizzati.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>).

5) **Per quanto riguarda i vini spumanti:**

a. **Perché non è possibile produrre vino spumante a basso tenore alcolico con una seconda fermentazione alcolica di vino dealcolizzato?**

Una seconda fermentazione alcolica porta alla produzione non solo di anidride carbonica ma anche di etanolo. Con le tipologie attuali di lieviti di fermentazione, l'aggiunta di sciroppo zuccherino a un vino spumante totalmente dealcolizzato produrrebbe probabilmente un vino spumante con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % e quindi non conforme alla definizione di «vino dealcolizzato». Il prodotto finale, pertanto, non potrebbe essere etichettato come «vino dealcolizzato», ma rientrerebbe molto probabilmente nella definizione di «vino parzialmente dealcolizzato» e andrebbe etichettato come tale.

b. **Se non è possibile dealcolizzare uno spumante, perché è legale definire un prodotto «vino spumante dealcolizzato»?**

Secondo il quadro giuridico esistente è possibile produrre vini spumanti gassificati dealcolizzati utilizzando un vino di base dealcolizzato al quale sia stata aggiunta anidride carbonica esterna.

Le tecniche di dealcolizzazione oggi disponibili non garantiscono tuttavia l'eliminazione dell'etanolo dai vini spumanti mantenendo nel contempo il loro contenuto di anidride carbonica. Le attuali tecniche di fermentazione, inoltre, non consentono di effettuare una seconda fermentazione senza produrre alcole. Non si esclude tuttavia che, in futuro, tecniche innovative possano cambiare la situazione. Il quadro giuridico atto ad incoraggiare il settore vitivinicolo a sviluppare le innovazioni necessarie nel campo delle tecniche di dealcolizzazione è già in vigore. Si veda anche la risposta alla domanda 5a.

6) **Non abbiamo capito se il quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/2117<sup>(4)</sup> è sufficiente o se la Commissione, nei prossimi mesi, provvederà alla modifica di un atto di diritto derivato (regolamento delegato (UE) 2019/33<sup>(5)</sup>).**

**In particolare, una domanda ricorrente che ci viene posta dalle imprese è se un vino dealcolizzato possa riportare in etichetta l'indicazione facoltativa dell'annata e/o della varietà.**

**In altre parole, dal punto di vista della norma sull'etichettatura, varrebbe il principio secondo cui il prodotto ottenuto (dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato) «porta con sé» tutte le caratteristiche/diciture che aveva il vino di base (ad es. annata «2020», varietà «Pinot Grigio»), applicando le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 in vigore, oppure le modalità di presentazione di questi elementi sui prodotti dealcolizzati saranno specificamente dettagliate nel diritto derivato?**

La Commissione non sta elaborando norme di diritto derivato sui vini dealcolizzati, nemmeno per quanto riguarda l'etichettatura. In linea con il regolamento (UE) n. 1308/2013, quale modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, l'etichetta dei vini parzialmente dealcolizzati e totalmente dealcolizzati dovrà specificare la categoria di vino accompagnata, rispettivamente, dalle diciture «parzialmente dealcolizzato» e «dealcolizzato». Le altre norme in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/33 restano valide e si applicano ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati. Sarà pertanto possibile apporre in etichetta indicazioni quali l'annata o il nome della varietà se sono soddisfatte le condizioni applicabili per tali indicazioni. Si noti che, in assenza di norme ad hoc previste dalla legislazione specifica del settore vitivinicolo, si applicano le norme generali in materia di etichettatura e presentazione stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj>).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/33/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj)).

- 7) **Il regolamento stabilisce che i termini «dealcolizzato» e «parzialmente dealcolizzato» accompagnino i nomi di alcune categorie di prodotti vitivinicoli (ad es. vino, vino spumante, vino frizzante, ecc.) se rispondono a determinate caratteristiche.**

**Gli operatori del settore vitivinicolo chiedono se sono necessarie altre denominazioni di vendita (ad es. «vino analcolico», «alcohol-free wine» in inglese, «alkoholfreier Wein» in tedesco), se possono essere utilizzate in aggiunta (o in sostituzione) ai termini previsti dal regolamento, oppure se dovranno trovare una loro disciplina sempre nel diritto derivato.**

Conformemente all'articolo 118, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1) a 11) e ai punti 13), 15) e 16) dell'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste da tale regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011. In linea di principio, l'uso di termini come «analcolico», «alcohol free» o «alkoholfrei» come indicazioni supplementari in un vino totalmente dealcolizzato contenente lo 0 % di alcole potrebbe essere considerato in linea con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e le eventuali norme nazionali pertinenti applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4<sup>(6)</sup>, del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari<sup>(7)</sup>. È opportuno sottolineare che qualsiasi indicazione supplementare in etichetta fornita dagli operatori su base volontaria dovrebbe essere sempre conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare a quelli di cui agli articoli 36 e 37. Tra l'altro, le indicazioni supplementari in etichetta fornite su base volontaria non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere né ambigue né confuse e devono basarsi, se del caso, sui dati scientifici pertinenti. Non possono inoltre occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. In tali condizioni, si riterrebbe pertanto possibile aggiungere tali termini sull'etichetta dei vini totalmente dealcolizzati (0 % alcole), ma non sostituire il termine «dealcolizzato», che per questi vini rappresenta un'indicazione obbligatoria.

- 8) **Per quanto riguarda le pratiche enologiche, la Commissione ha chiarito che, al momento, le pratiche enologiche consentite sono esclusivamente quelle attualmente previste dalla normativa dell'UE vigente (regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento delegato (UE) 2019/934).**

**Significa che le suddette pratiche possono essere effettuate non soltanto sul «vino di base» utilizzato per la dealcolizzazione, ma anche una volta ottenuto il prodotto dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato?**

**Per fare un esempio: la parte D dell'appendice 10 del regolamento delegato (UE) 2019/934 disciplina i limiti e le condizioni per la dolcificazione dei vini. Se il regolamento stabilisce che la dolcificazione dei vini è autorizzata secondo determinate modalità, si può concludere che tale pratica può essere effettuata - alle stesse condizioni stabilite nella parte D dell'appendice 10 - anche su un prodotto dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato?**

Le nuove norme in materia di dealcolizzazione non vietano l'uso di pratiche enologiche esistenti e autorizzate dopo aver effettuato la dealcolizzazione. Alcune di queste pratiche (ad es. dolcificazione, aggiunta di CO<sub>2</sub>) potrebbero essere utili per migliorare la qualità dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati.

La nuova normativa, inoltre, non esclude affatto la possibilità di dealcolizzare i prodotti vitivinicoli che, prima della dealcolizzazione, contengono ancora una certa quantità di zuccheri non fermentati, purché tali prodotti vitivinicoli di base soddisfino i requisiti applicabili alla loro categoria. In altre parole, è possibile produrre un vino dolce o amabile (senza arricchimento) bloccando la fermentazione. Se tale vino è successivamente dealcolizzato, gli zuccheri naturali che permangono possono controbilanciare l'aumento di acidità derivante dalla dealcolizzazione.

<sup>(6)</sup> «In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato».

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/oj>).

- 9) **Qual è il rapporto tra la tolleranza consentita per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo, ossia 0,5 % vol. (e 0,8 % per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta conservati in bottiglia per più di tre anni, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti gassificati, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi e vini di uve stramature) e i limiti del titolo alcolometrico stabiliti per i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati?**

L'articolo 44, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce che il titolo alcolometrico effettivo riportato sull'etichetta non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % (o 0,8 %) vol. al titolo determinato dall'analisi. Tale tolleranza si riferisce solo alla differenza tra il titolo alcolometrico indicato sull'etichetta e il titolo alcolometrico effettivo determinato dall'analisi. Questa disposizione relativa alla tolleranza dei valori indicati sull'etichetta si applica all'etichettatura di tutti i tipi di vini, compresi quelli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, entro i limiti definiti per ciascuna categoria o ciascun tipo di prodotto vitivinicolo. Di conseguenza, la tolleranza non dovrebbe essere utilizzata per eludere i limiti del titolo alcolometrico applicabili a ciascuna categoria o ciascun tipo di prodotto vitivinicolo di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), e all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A titolo d'esempio, un vino dealcolizzato contenente 0,2 % vol. di alcole determinato dall'analisi, ma etichettato come «0 %», se la cifra è arrotondata per difetto, o «0,5 %», se la cifra è arrotondata per eccesso, rientrerebbe nella regola di tolleranza dell'etichettatura di cui sopra e non deve essere rietichettato. Tuttavia, se l'analisi mostra un contenuto di 0,6 % vol. di alcole o una percentuale superiore, il prodotto deve essere rietichettato come «vino parzialmente dealcolizzato», in quanto il titolo alcolometrico effettivo misurato supera il massimo consentito per i vini dealcolizzati e anche il titolo alcolometrico etichettato dovrebbe essere superiore a 0,5 %.

Infatti, data l'interazione tra l'obbligo di etichettatura (unità percentuale o mezza unità), la tolleranza di etichettatura (superiore o inferiore a 0,5 %) e il titolo alcolometrico effettivo minimo richiesto per i vini parzialmente dealcolizzati, l'etichetta di un vino parzialmente dealcolizzato contenente più dello 0,5 % e meno dell'1 % vol. di alcole dovrebbe sempre riportare l'1 % vol. di alcole, mentre lo 0,5 % vol. di alcole dovrebbe sempre corrispondere a un vino dealcolizzato.

Si osservi che tale tolleranza in materia di etichettatura si applica fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare l'articolo 7, che stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore.

- 10) **Qual è l'interpretazione corretta dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini parzialmente dealcolizzati a denominazione di origine o a indicazione geografica?**

**In tale articolo si precisa che la designazione della categoria è accompagnata «dal termine “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione».**

**Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica risulta chiaro che: i vini parzialmente dealcolizzati hanno un tenore alcolico compreso tra 0,5 % e 8,5 % (o 9 % a seconda della superficie viticola).**

**Ma cos'è previsto per i vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, per i quali i titoli alcolometrici naturali minimi sono talvolta indicati nel disciplinare? Ad esempio, la denominazione di origine francese Bourgueil prevede che il titolo alcolometrico volumico naturale non sia inferiore a 10,5 %. In tal caso, secondo la nostra interpretazione delle norme, un vino Bourgueil parzialmente dealcolizzato avrebbe un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 0,5 % e 10,5 % (e non 8,5 % o 9 %). Lo confermate?**

Il termine «categoria» di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punto ii), si riferisce alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9), come indicato nella seconda frase introduttiva dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera a).

L'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 specifica diversi livelli minimi di titolo alcolometrico effettivo per categoria di prodotti vitivinicoli come segue:

- categoria 1): 8,5 % (zone viticole A e B), 9 % (altre zone);
- categorie 4) e 5): titolo alcolometrico non specificato, quindi implicitamente identico a 1);

- categoria 6): 6 %;
- categoria 7): titolo alcolometrico non specificato, quindi implicitamente identico a 1);
- categorie 8) e 9): 7 %.

Tali livelli minimi di titoli alcolometrici effettivi per categoria rappresentano il limite superiore del titolo alcolometrico effettivo per i vini parzialmente dealcolizzati, indipendentemente dal fatto che siano o meno disciplinati da una DOP o da una IGP.

Per contro, l'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non fa riferimento ai titoli alcolometrici minimi definiti nei disciplinari dei vini DOP o IGP. Questi non possono quindi rappresentare il limite superiore dell'intervallo del titolo alcolometrico effettivo per i vini parzialmente dealcolizzati.

11) ***I vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati possono essere denominati «vini» anche se non soddisfano i titoli alcolometrici effettivi minimi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, categoria 1 e categorie da 4 a 9?***

I vini, i vini parzialmente dealcolizzati e i vini dealcolizzati sono tutti disciplinati dai codici della nomenclatura comune corrispondenti ai vini, vale a dire il codice NC «ex 2204» per i vini e i vini parzialmente dealcolizzati e il codice NC «ex 2202 99 19» per i vini dealcolizzati con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 %.

Inoltre la modifica introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117 all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 chiarisce che la designazione da utilizzare per le diverse categorie di prodotti vitivinicoli quando sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione è la designazione della categoria accompagnata:

- «i) dal termine “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o
- ii) dal termine “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione».

Inoltre la presente disposizione dovrebbe essere letta insieme al paragrafo introduttivo aggiunto dal regolamento (UE) 2021/2117 all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale indica che «le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti».

In base a tali disposizioni sono possibili diversi intervalli di titolo alcolometrico all'interno di una determinata categoria di vini: ad es., per la categoria 1), superiore a 8,5/9 % vol. per i vini contenenti alcole, fino a 0,5 % per i vini dealcolizzati e superiore a 0,5 % e inferiore a 8,5/9 % per i vini parzialmente dealcolizzati.

Alla luce di tali disposizioni, i vini parzialmente dealcolizzati e dealcolizzati possono essere considerati vini solo a condizione che siano rispettate le loro condizioni di produzione, tra cui il fatto che la dealcolizzazione deve avere luogo dopo che il vino ha raggiunto pienamente le sue caratteristiche e devono essere utilizzati i processi di dealcolizzazione consentiti.

12) ***La dealcolizzazione dei vini spumanti non è antieconomica e non richiederebbe l'introduzione di procedure di controllo specifiche?***

In termini di produzione, è chiaro che i processi di dealcolizzazione disponibili non permettono al momento di rimuovere l'etanolo dai vini spumanti mantenendo nel contempo il loro contenuto di anidride carbonica. Inoltre le attuali tecniche di fermentazione non consentono una seconda fermentazione senza produzione di alcole (a differenza della birra). L'aggiunta di uno sciroppo zuccherino a un vino spumante totalmente dealcolizzato porterebbe probabilmente a ottenere un vino spumante con un titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 %, quindi non conforme alla definizione di «vino dealcolizzato». Il prodotto finale, pertanto, non potrebbe essere etichettato come «vino dealcolizzato», ma rientrerebbe molto probabilmente nella definizione di «vino parzialmente dealcolizzato» e andrebbe etichettato come tale.

Non si esclude tuttavia che, in futuro, tecniche innovative possano cambiare la situazione. Il quadro giuridico è già in atto per incoraggiare il settore vitivinicolo a sviluppare le innovazioni necessarie per i processi di dealcolizzazione.

I controlli dovrebbero certamente essere adattati a tali prodotti.

- 13) ***Non vi è contraddizione tra l'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1169/2011 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo?***

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che il titolo alcolometrico effettivo sia indicato sulle etichette delle bevande con un titolo alcolometrico superiore a 1,2 %. D'altro canto, l'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che l'etichetta dei vini deve recare il titolo alcolometrico volumico effettivo, indipendentemente dal loro tenore alcolico. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, tale regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione. È pertanto l'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che si applica ai vini come *lex specialis* e non la regola generale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1169/2011. Di conseguenza, il titolo alcolometrico effettivo dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati deve essere sempre indicato sull'etichetta, anche per le bevande con un titolo alcolometrico inferiore a 1,2 % vol.

- 14) ***In che modo il produttore dovrebbe fissare il termine minimo di conservazione? Saranno pubblicati alcuni orientamenti su come determinare il termine minimo di conservazione dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati?***

Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione per i vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, l'articolo 1, paragrafo 32, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2117 modifica l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo l'obbligo di esporre tale termine sull'etichetta dei vini che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %. Il termine minimo di conservazione dovrebbe essere indicato conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, un alimento reca il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. L'articolo 24 del medesimo regolamento specifica in quali casi un alimento è tenuto a recare una data di scadenza. La decisione sulla durata di conservazione e sul tipo di data da utilizzare rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare. L'allegato X del regolamento FIC stabilisce che il termine minimo di conservazione è indicato con: «da consumarsi preferibilmente entro il» e il modo in cui è espressa la data.

Si osservi che, al fine di garantire la coerenza sul mercato delle prassi relative all'indicazione della data, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, su richiesta della Commissione, orientamenti relativi all'indicazione della data <sup>(8)</sup>. In questi orientamenti, l'EFSA ha sviluppato un approccio basato sul rischio che gli operatori del settore alimentare devono seguire al momento di decidere il tipo di indicazione della data (ad esempio, «da consumarsi preferibilmente entro il» o «da consumarsi entro il»), nonché di determinare la durata di conservazione (ad esempio, orario) e di fornire informazioni correlate sull'etichetta per garantire la sicurezza alimentare.

- 15) ***Abbiamo dei dubbi su come possiamo etichettare il vino in cui il tenore alcolico è stato ridotto di oltre il 20 % ma l'alcole rimane al di sopra della quantità minima consentita per la categoria «vino» nel prodotto finale. Possiamo ritenere che questo tipo di prodotto non possa essere immesso sul mercato europeo?***

I vini il cui tenore alcolico è stato ridotto di oltre il 20 %, ma che contengono ancora un livello di alcole superiore al minimo richiesto per una determinata categoria di vini, non possono essere etichettati come vini in quanto non soddisfano le condizioni necessarie per essere un vino o un vino dealcolizzato/parzialmente dealcolizzato. Potrebbero tuttavia essere immessi sul mercato dell'UE, ma con una denominazione di vendita diversa che non si riferisce al vino, a condizione che ciò non induca in errore il consumatore circa la vera natura del prodotto.

- 16) ***Per quanto riguarda la dealcolizzazione dei vini a indicazione geografica (vini IG), non sappiamo con certezza se i produttori sono obbligati a indicare nel disciplinare che la dealcolizzazione parziale è consentita per il loro vino IG, qualora volessero farvi ricorso. Chiediamo conferma del fatto che questa sia la giusta interpretazione e che i produttori siano tenuti a modificare i disciplinari IG.***

Occorre distinguere tra il trattamento enologico che corregge il tenore alcolico dei vini e quello che porta a ottenere vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati.

<sup>(8)</sup> <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6306>

Il primo trattamento è stato autorizzato nell'UE a partire dal 2013 per tutti i tipi di vini ad eccezione dei vini biologici. Mira a migliorare l'equilibrio dei sapori dei vini e limita la riduzione alcolica a un massimo del 20 % <sup>(9)</sup>. Il secondo trattamento, autorizzato più di recente nell'UE, mira a creare diversi tipi di vini, vale a dire vini totalmente e parzialmente dealcolizzati. Per tale trattamento, il regolamento (UE) n. 1308/2013 non fissa una percentuale massima di riduzione dell'alcole. Tuttavia i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) non possono essere sottoposti a una dealcolizzazione totale e possono quindi essere dealcolizzati solo parzialmente <sup>(10)</sup>. L'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 specifica inoltre che: «*Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione*». Pertanto i produttori devono modificare i disciplinari dei loro vini DOP o IGP se desiderano produrre una versione parzialmente dealcolizzata.

---

---

<sup>(9)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, allegato I, parte A, tabella 1, voce 12 e appendice 8.

<sup>(10)</sup> Articolo 92, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.